

Roma, 27 maggio 2016

All'Ufficio del Direttore dell'Agenzia
Agli Uffici dei Vicedirettori
All'Ufficio Stampa e Manifestazioni
All'Ufficio Studi economico-statistici
Alle Direzioni Centrali
Alle Direzioni Regionali

OGGETTO: Chiarimenti orario dei corsi di formazione e orario di lavoro

Pervengono alla scrivente da parte di talune Direzioni regionali richieste di chiarimento in ordine alla disciplina dell'orario di lavoro nell'ambito dei corsi di formazione organizzati dall'Agenzia alla luce del parere reso dall'Aran il 3 marzo 2016.

Nel richiamato parere l'Aran ha precisato che, alla luce di quanto previsto dall'art. 63, comma 12, del CCNL del 28 maggio 2004 del comparto Agenzie Fiscali che qualifica l'attività formativa come "lavorativa" a tutti gli effetti, la parte dei corsi che eccede l'orario d'obbligo giornaliero deve essere considerata come lavoro straordinario, fermo restando che il lavoratore possa chiedere in luogo dell'erogazione dei compensi per lavoro straordinario, un riposo compensativo da fruire secondo le regole e modalità previste dal CCNL.

Pertanto, fermi restando i criteri e le modalità di organizzazione delle attività formative stabilite nella nota n. 2011/183815 del 21 dicembre 2011, al ricorrere della fattispecie prevista alla lettera a), secondo comma della menzionata nota del 2011, le ore di formazione in eccedenza rispetto al profilo orario giornaliero del dipendente sono considerate prestazione di lavoro straordinario in pagamento, oppure accantonate come banca ore o riposo compensativo, a richiesta dell'interessato.

Le presenti disposizioni sono immediatamente applicabili.

IL DIRETTORE CENTRALE
Margherita Maria Calabrò